ISTITUTO COMPRENSIVO Via AGNESI

Scuola dell'Infanzia "S. Maria" – Scuole Primarie "Via Agnesi" e "Via Diaz" – Scuola Secondaria di 1°grado "Pirotta"

Cod. MIUR MIIC879004 - Cod. Fisc. 83010550156 - e.mail miic879004@istruzione.it – miic879004@pec.istruzione.it

Via G. Agnesi, 10 - 20033 **DESIO** (MB) - Tel 0362/392314 Fax 0362/629863

Circ. Int. N. 65
Desio, 10 gennaio 2019

Ai Genitori

Al sito web

OGGETTO: Informativa su adempimenti obbligo vaccinale a.s. 2019-20

Si informano i genitori che, come ribadito dalla nota MIUR 18902 del 7.11.2018, gli adempimenti relativi all'obbligo vaccinale per l'a.s. 2019-20 sono regolati dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci". Tali adempimenti riguarderanno sia gli alunni che si iscrivono per la prima volta, sia quelli già iscritti e frequentanti nell'anno in oggetto.

Si riporta per opportuna conoscenza l'art. 3 bis citato. Art. 3-bis (Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019).

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico 2019/20.

2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno i suddetti elenchi, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente

3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi trasmessi dalle aziende sanitarie locali, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione invitano i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione trasmettono la documentazione pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che provvede agli adempimenti di competenza.

5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Maria Luisa Smiroldo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993